2025/921

21.5.2025

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/921 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2025

che istituisce il comitato direttivo relativo alla notificazione o comunicazione degli atti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») ([1]), in particolare l'articolo 25, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (UE) 2020/1784, tutte le comunicazioni e lo scambio di atti tra gli organi e le autorità designati dagli Stati membri conformemente al medesimo regolamento devono, di norma, avvenire attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile che comprenda sistemi informatici nazionali interconnessi e tecnicamente interoperabili, per esempio, e fatti salvi ulteriori progressi tecnologici, basato su e-CODEX. Tale sistema informatico decentrato è attuato nell'ambito di un più ampio sistema informatico decentrato basato su e-CODEX, denominato *Justice Digital EXchange system* (JUDEX), che richiede uno scambio di informazioni efficace sugli sviluppi orizzontali.

(2) Le specifiche tecniche, le misure tecniche e gli altri requisiti tecnici per l'attuazione di tale sistema informatico decentrato sono stati stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/423 della Commissione ([2]).

(3) Il sistema informatico decentrato diventerà operativo il 1º maggio 2025.

(4) Il regolamento (UE) 2020/1784 prevede che la Commissione istituisca un comitato direttivo composto di rappresentanti degli Stati membri inteso a garantire il funzionamento e la manutenzione del sistema informatico decentrato al fine di conseguire gli obiettivi fissati dal medesimo regolamento.

(5) I ruoli e i compiti dei comitati direttivi previsti, rispettivamente, dal regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) e dal regolamento (UE) 2020/1784 sono simili, il che rende opportuno ed efficace sotto il profilo dei costi lo svolgimento di riunioni congiunte dei comitati direttivi ai sensi di entrambi i regolamenti.

(6) È opportuno stabilire norme sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri del comitato direttivo e degli osservatori.

(7) È opportuno che i dati personali siano trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]).

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale,

([1]) GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1784/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/423 della Commissione, del 14 marzo 2022, che stabilisce le specifiche tecniche, le misure tecniche e gli altri requisiti tecnici per l'attuazione del sistema informatico decentrato di cui al regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 87 del 15.3.2022, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/423/oj).

([3]) Regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1783/oj).

([4]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione del comitato direttivo

È istituito il comitato direttivo ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1784, di seguito denominato «il comitato».

Articolo 2

Compiti

A norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1784, il comitato ha il compito di garantire il funzionamento e la manutenzione del sistema informatico decentrato al fine di conseguire gli obiettivi di tale regolamento. In particolare, il comitato provvede a:

a) collaborare con la Commissione oppure prestarle consulenza in relazione al funzionamento e alla manutenzione del sistema informatico decentrato di notificazione o comunicazione degli atti a norma del regolamento (UE) 2020/1784;

b) realizzare uno scambio di esperienze e buone pratiche tra le autorità degli Stati membri nel settore della notificazione o comunicazione degli atti in materia civile e commerciale in relazione al funzionamento e alla manutenzione del sistema informatico decentrato di notificazione o comunicazione degli atti;

c) discutere di questioni tecniche, rischi e problematiche, comprese le priorità di attuazione, alla luce dello sviluppo e della manutenzione continui del sistema informatico decentrato di notificazione o comunicazione degli atti e delle sue componenti.

Articolo 3

Composizione

1. I membri del comitato sono le autorità degli Stati membri competenti, a livello nazionale, regionale o locale, nel settore della notificazione o comunicazione degli atti in materia civile e commerciale, per l'uso del sistema informatico decentrato.

2. Le autorità degli Stati membri nominano i rispettivi rappresentanti e garantiscono che essi apportino un elevato livello di competenze.

Articolo 4

Presidenza

Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 5

Funzionamento

1. Le riunioni del comitato si tengono, in linea di principio, nei locali della Commissione o in modalità virtuale, secondo le circostanze.

2. La Commissione provvede ai servizi di segreteria del comitato. I funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del comitato e dei suoi sottocomitati.

3. Il comitato può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubbliche le deliberazioni.

4. Il verbale delle discussioni in merito a ciascun punto all'ordine del giorno e ai pareri espressi dal comitato è pertinente e completo.

Articolo 6

Sottocomitati

Il comitato ha la facoltà di istituire sottocomitati per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato da esso definito. I sottocomitati riferiscono al comitato. Essi si sciolgono una volta espletato il mandato.

Articolo 7

Osservatori

1. Alle organizzazioni e agli enti pubblici diversi dalle autorità degli Stati membri può essere conferito lo status di osservatore su invito diretto.

2. Le organizzazioni e gli enti pubblici nominati osservatori designano i propri rappresentanti.

3. Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dalla presidenza a partecipare ai dibattiti del comitato e dei suoi sottocomitati, nonché a mettere a disposizione le proprie competenze. Essi non hanno tuttavia diritto di voto e non partecipano alla formulazione delle raccomandazioni o dei pareri del comitato o dei suoi sottocomitati.

Articolo 8

Regolamento interno

Il comitato adotta il regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri. I sottocomitati operano nel rispetto del regolamento interno del comitato.

Articolo 9

Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate

I membri del comitato e i loro rappresentanti, così come gli osservatori, sono soggetti all'obbligo del segreto professionale stabilito dai trattati e dalle relative norme di attuazione, come pure alle disposizioni di sicurezza della Commissione riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, previste dalle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 ([5]) e (UE, Euratom) 2015/444 ([6]) della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali prescrizioni, la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.

Articolo 10

Trasparenza

Tutti i documenti pertinenti, inclusi gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, sono consultabili su un apposito sito web. In particolare, la pubblicazione dell'ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti è effettuata in tempo utile prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono possibili eccezioni alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento arrechi pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato, quale definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]).

([5]) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj).

([6]) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).

([7]) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).

Articolo 11

Spese per le riunioni

1. La partecipazione alle attività del comitato e dei sottocomitati non dà luogo ad alcuna retribuzione.

2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per partecipare alle attività del comitato e dei sottocomitati. I rimborsi sono effettuati conformemente alle disposizioni vigenti presso la Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nell'ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN